

(N. 199)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 17 dicembre 1948
(V. Stampato N. 238)

d'iniziativa dei Deputati PETRILLI, CAVALLARI, GHISLANDI, SULLO, BALDUZZI, CHIARAMELLO, VICENTINI, WALTER, TROISI, BARBINA, MUSSINI, MINELLA Angiola, TURNATURI, CASTELLI AVOLIO, DE PALMA, TOSI, DE MARTINO Alberto.

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 DICEMBRE 1948

Miglioramenti provvisori ai pensionati civili e militari dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1948 cessa la corresponsione dell'aumento provvisorio di cui all'articolo 1 della legge 19 agosto 1948, numero 1186, per i pensionati ivi contemplati.

Con effetto dallo stesso giorno e fino a quando non saranno adottati definitivi provvedimenti per l'adeguamento delle pensioni per il personale civile e militare dello Stato, ai pensionati medesimi — esclusi i titolari di pensioni tabellari — è corrisposto un acconto sui futuri miglioramenti pari:

a) alla misura dell'aumento provvisorio di cui alla citata legge 19 agosto 1948, n. 1186 in godimento da parte dei pensionati stessi;

b) ad una somma pari ad una percentuale della pensione in godimento a carico dello

Stato, del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli archivi notarili, escluso il caro-viveri e ogni altro assegno accessorio, eguale al 40 per cento se la pensione è stata liquidata anteriormente al 1° luglio 1929, al 30 per cento se la pensione è stata liquidata da tale data al 1° agosto 1944 e al 20 per cento se la pensione è stata liquidata dopo detta data.

Per i titolari di pensioni tabellari l'acconto di cui al precedente comma è pari al 50 per cento della pensione in godimento, escluso il caro-viveri ed ogni altro assegno accessorio.

Art. 2.

A tutti i pensionati di cui al precedente articolo viene altresì concesso una volta tanto l'acconto del 75 per cento di una mensilità della pensione attualmente goduta.

Art. 3.

All'atto dell'ammissione a pagamento della nuova pensione sarà provveduto al conguaglio tra i miglioramenti definitivamente spettanti e le somme corrisposte a titolo di acconto in base alla presente legge.

Art. 4.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate previste dalla nota di variazioni

allo Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-1949 (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei Deputati
GRONCHI